

## <u>L'Accordo del 23 ottobre 2006 sulla</u> <u>Previdenza Integrativa.</u>

L'accordo riquarda esclusivamente i lavoratori che usufruiscono del

Trattamento di Fine Rapporto di lavoro .

In particolare per i lavoratori organizzati dalla CISL FP riguarda quelli che operano nella Sanità Privata, nelle Cooperative sociali e tutti quelli assunti successivamente al 31.12.2000.

## L'accordo prevede :

- 1) L'anticipo al 1 gennaio 2007 dell'avvio della previdenza integrativa secondo le norme della legge n. 252/2005;
- 2) L'integrale trasferimento all'INPS del trattamento di fine rapporto che matura dal 1 gennaio 2007 e non affluito alla previdenza integrativa per tutte le aziende con almeno 50 dipendenti;
- 3) Il Governo si impegna a rivedere nel corso del 2007 il trattamento fiscale dei fondi integrativi con l'intento che questo sia in linea con quello applicato alla previdenza integrativa degli altri paesi europei;
- 5) Resta confermato che tutti i lavoratori conservano tutti i diritti previsti da leggi e accordi collettivi in materia di rivalutazione, liquidazione e anticipazione del TFR.

## cosa cambia:

✓ Da gennaio a giugno 2007 si potrà decidere di aderire, per chi non l'aveva già fatto, alla previdenza complementare, collettiva o individuale, utilizzando tutto il proprio TFR che matura dall'anno 2007. Anche i già iscritti al Fondo pensione potranno decidere di versare in esso interamente il proprio TFR maturando. In tale caso si parla di ASSENSO .

- ✓ Se non si prende alcuna decisione tutto il TFR maturando andrà al Fondo pensione collettivo istituito dalla contrattazione.
  In tale caso si parla di SILENZIO-ASSENSO
- ✓ Se non si vuole aderire alla previdenza complementare il TFR maturando andrà a un Fondo gestito dall'INPS se *l'Azienda ha almeno 50 dipendenti*. In tale caso si parla di DISSENSO .

## cosa non cambia:

- 1. II TFR maturato fino al 31/12/2006 non viene toccato;
- 2. Il TFR che matura dall'1.1.2007 resterà in Azienda se la stessa ha fino a 49 dipendenti o se non si aderisce (dissenso) alla previdenza complementare;.
- 3. Il TFR sia che vada nel Fondo pensione, sia che rimanga in Azienda, sia che vada nel Fondo all'INPS, sarà sempre soggetto alle medesime norme per la richiesta di un anticipo: per spese mediche, acquisto/ristrutturazione prima casa (propria o dei figli), formazione e congedi parentali, fino al 70% della quota accantonata dopo 8 anni di anzianità.
- 4. Il TFR rimasto in Azienda o andato nel Fondo all'INPS continua ad essere rivalutato a un tasso fisso dell'1,5% + il 75% dell'inflazione;
- 5. Il TFR gestito dai Fondi pensione collettivi negoziali rende al netto mediamente di più di quello rimasto in Azienda ed ha un trattamento fiscale vantaggioso di quello rimasto in Azienda;
- 6. Il contributo del datore di lavoro è previsto solo per gli iscritti ai Fondi pensione collettivi istituiti dalla contrattazione.

Ulteriori dettagli per i lavoratori in primis interessati (dall'1.1.2007 al 30.6.2007) vi saranno puntualmente forniti dalla scrivente.

Con i prossimi numeri in fase di elaborazione dalla scrivente, avvieremo un percorso informativo dettagliato sullo stato dell'arte della previdenza integrativa nel settore pubblico con delucidazioni specifiche del *Trattamento di Fine Servizio (T.F.S.)* 

